

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

21° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 MARZO 1985

Presidenza del Presidente BALDI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche alla disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» (399), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori

«Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» (888), d'iniziativa del senatore Comastri e di altri senatori

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 4 e *passim*
COMASTRI (PCI) 3, 4, 5

DIANA (DC) Pag. 4

MELANDRI (DC) 5

VENTURI (DC), *relatore alla Commissione* ... 2, 3,
4 e *passim*

«Norme in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli» (1072), d'iniziativa dei deputati Lobianco ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito dell'esame)

PRESIDENTE 2

I lavori hanno inizio alle ore 10,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli» (1072), d'iniziativa dei deputati Lobianco ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito dell'esame)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli», d'iniziativa dei deputati Lobianco ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Propongo ai membri della Commissione di rinviare il seguito dell'esame di tale disegno di legge, al fine di approfondire l'argomento e trovare un accordo, soprattutto sull'ultimo comma dell'articolo unico.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 10,35 alle ore 11,25.

«Modifiche alla disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» (399), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori

«Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» (888), d'iniziativa del senatore Comastri e di altri senatori
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: «Modifiche alla disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo», d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri e «Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo», d'iniziativa dei senatori Comastri ed altri.

Riprendiamo la discussione, che è stata rinviata nella seduta del 13 marzo scorso. Come ricorderete, in quella occasione avevamo dato mandato al senatore Venturi di prendere contatti con la 1^a Commissione permanente per avere una interpretazione autentica del parere espresso sul disegno di legge. Do pertanto la parola al senatore Venturi affinché ci informi sui risultati dei suoi incontri.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'estensore del parere, senatore Murmura, con il quale ho parlato, mi ha chiarito che non si intendeva porre ostacoli all'ulteriore corso di questo testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge all'esame della Commissione. Il parere intendeva soltanto dare una valutazione di massima da tenere presente nella trattazione.

Avendo poi riferito al collega le osservazioni che la nostra Commissione faceva in ordine al parere espresso, il senatore Murmura si è dichiarato convinto della giustezza delle nostre osservazioni ed ha considerato già accolto il criterio, enunziato nel parere come auspicabile; in seguito a quanto è stato da noi già stabilito in sede di sottocommissione. Ad esempio, abbiamo ritenuto che non fosse più il caso di procedere, come faceva la legge Salari, a fissare le sanzioni per le varie trasgressioni in cui poteva incorrere il cercatore o il venditore di tartufi, demandando la materia alla determinazione delle Regioni. Già questo ha accolto l'istanza della Commissione affari costituzionali di non includere nella legislazione aspetti troppo particolari, che potrebbero essere superati con il passare del tempo.

Ritengo pertanto opportuno procedere sulla base del testo della sottocommissione, rispetto al quale il parere della 1^a Commissione non è ostativo.

COMASTRI. Siamo lieti della chiarificazione che c'è stata circa il parere della 1^a Commissione.

Credo che, al di là di tutti i discorsi fatti sull'opportunità e la necessità di andare alla rapida definizione di una legge che regoli la materia, sia il momento di arrivare ad una effettiva conclusione approvando il testo della sottocommissione, salvo l'esame degli emendamenti che sono stati presentati anche dal nostro Gruppo e che illustreremo al momento opportuno.

PRESIDENTE. Rimane il problema del parere della Commissione bilancio.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Abbiamo valutato il parere della 5^a Commissione e, trattandosi di una *conditio sine qua non* per proseguire i nostri lavori, abbiamo convenuto tutti di tenerne conto, eliminando gli articoli che riguardano il finanziamento dello Stato alle Regioni in questo settore. Solo in tal modo potremo continuare a lavorare per emanare una legge-quadro molto sentita e richiesta dagli ambienti interessati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo, ora, all'esame e alla votazione degli articoli. Se non si fanno osservazioni, verrà preso a base il testo unificato elaborato in sede ristretta.

Art. 1.

Le Regioni, in attuazione dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nonché del disposto di cui agli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedono a disciplinare con propria legge la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati, nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Secondo un suggerimento che la Ragioneria generale dello Stato ha rivolto al Ministero del tesoro, di cui io ho gli estremi, propongo di aggiungere il seguente comma: «Sono fatte salve le competenze che nella suddetta materia hanno le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Un altro suggerimento intenderebbe, poi, far salva anche la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e relativo regolamento di esecuzione.

Per questo secondo suggerimento chiedo il parere della Commissione, se non sia il caso di formalizzarlo in un altro emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Per la snellezza e per la proficuità dei lavori, sarebbe opportuno che tutti gli emendamenti venissero presentati già formalizzati per iscritto. Pertanto, a mio avviso, si rende necessario un breve rinvio della discussione.

DIANA. Possiamo sospendere per dare tempo al relatore di stendere per iscritto tutti gli emendamenti.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Al momento, alcune proposte che mi sono state sottoposte, anche dal Presidente, io potrei esporle in termini problematici, mentre sono pronto a formalizzare gli emendamenti di cui io stesso sono presentatore.

COMASTRI. Vorrei far notare che il nuovo testo è stato elaborato dalla sottocommissione ed è da molto tempo, ormai, a disposizione dei senatori. Nessuno mette in dubbio la legittimità e l'opportunità della presentazione di emendamenti, ma non è necessario rimuovere ancora una volta la discussione, in attesa che gli emendamenti siano presentati in forma scritta. Via via, nel corso della discussione, gli emendamenti potranno essere presentati ed esaminati, anche perchè, da quanto è stato preannunciato, non sembra che debbano sorgere molte difficoltà.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. In effetti, gli emendamenti di cui sono a conoscenza, non sono tali da mutare l'impianto della legge; sono soltanto migliorativi.

PRESIDENTE. Quindi, un'altra proposta potrebbe essere quella di una breve sospensione. Mi rimetto alla Commissione.

MELANDRI. Potremmo sospendere per mezz'ora e proseguire successivamente.

COMASTRI. Però dobbiamo sottolineare (non perchè non consideri opportuno che vengano presentati emendamenti) che è del tutto originale che, nel momento in cui si sta discutendo in sede deliberante,

la seduta venga sospesa per la presentazione di emendamenti. Mi sembra un modo di lavorare del tutto nuovo.

Mi permetto di osservare che in questo modo si stabilisce un precedente che utilizzeremo anche noi in futuro.

PRESIDENTE. La mia proposta era rivolta a favorire i lavori: non credo che la sospensione di mezz'ora sia la fine del mondo. Credo anzi che dopo si potrà procedere più speditamente.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, è già mezzogiorno e un quarto e gli articoli da esaminare sono 21; se aggiungiamo anche gli emendamenti, ho paura che riprendendo tra poco non potremo andare molto avanti.

PRESIDENTE. Possiamo concordare un orario per riprendere questo argomento con maggiore tempo a disposizione? Si potrebbe fissare la prossima seduta domani alle ore 15.

COMASTRI. Noi siamo favorevoli a questo rinvio, ma non vorremmo che domani si ripetesse la stessa cosa.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO